

Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato



PROVA ATTUDINALE

Numerosi colleghi, partecipanti del concorso interno sopra indicato, ci hanno chiesto se è giusta la decisione del Dipartimento di far seguire gli accertamenti attitudinali alla prova d'esame orale che a breve verrà svolta relativamente al concorso interno sopra indicato.

Tale dubbio è nato in quanto l'art. 8 del Bando di concorso prevede la possibilità di effettuare la prova attitudinale prima delle due prove d'esame o anche solo prima di quella orale.

Ebbene, pur corrispondendo al vero che il Bando in argomento non prevede espressamente che la prova attitudinale possa essere disposta dopo le due prove d'esame, è evidente che tale possibilità non è esclusa anche perché la ridetta prova attitudinale è un obbligo sancito dall'art. 24 della Legge 1 febbraio 1989, n. 53, che statuisce quanto segue:

- 1. L'appartenente ai ruoli della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della polizia di Stato non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, né agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 903 e 904.*
- 2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.*

Ciò premesso, si ricorda che a mente dell'art. 5, comma 5, del D.M. 28 aprile 2005, n. 129, "Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità."

Roma, 8 gennaio 2015